



COMUNE DI VALVESTINO

Provincia di Brescia

Via provinciale, 1 – 25080 Valvestino

Tel 0365 74012 - fax 0365 74005 – e-mail info@comune.valvestino.bs.it

C.F. 00571590173 - P.Iva 00571000983

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 24-04-2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nel Comune di Valvestino, sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale, si è riunito in seduta **Straordinaria** di **Prima** convocazione nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Pr. / As.
Pace Davide	Sindaco	Presente
Andreoli Diego	Vice Sindaco	Presente
Bonomi Antonio	Assessore	Presente
Bonisoli Carlo	Consigliere	Presente
Ghidoni Giuseppe	Consigliere	Presente
Manestrina Siro	Consigliere	Presente
Porta Cristian	Consigliere	Presente
Porta Nicola	Consigliere	Presente
Andreoli Elia	Consigliere	Assente
Gozzetti Romina	Consigliere	Presente
Porta Carlo	Consigliere	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Valeria Ferro**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Pace Davide**, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 24-04-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Silvia Martinato

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 24-04-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Silvia Martinato

Per la trattazione e discussione del presente argomento si rinvia al verbale di deliberazione iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Esame ed Approvazione del Piano Economico Finanziario PEF relativo al servizio di gestione rifiuti urbani e suoi servizi (TARI)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'esercizio 2014), all'art. 1, commi 639-703, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, istituiva l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 a mente del quale l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’...” (lett. f);

- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione di ARERA n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020 rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la deliberazione di ARERA n. 138/2021/R/rif del 30 marzo 2021 rubricata “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 rubricata “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative appunto al secondo periodo regolatorio 2022-2025, confermando l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif, “...basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale...”;
- la Determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 Agosto 2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in uero/utenze e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0.10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la Determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.”;
- la deliberazione di ARERA n. 7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024 rubricata “Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità 363/2021/R/RIF , e ulteriori disposizioni attuative”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata Deliberazione n. 363/2021/R/rif di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2);

PRECISATO che con propria deliberazione n. 14 adottata nel corso della presente seduta, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Economico e Finanziario (PEF) 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

RILEVATO che dal Piano Economico Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l’anno 2024, così ripartiti:

COSTI FISSI € 24.873,00

COSTI VARIABILI € 26.262,00

PRESO ATTO che si è reso necessario approvare il Piano Economico e Finanziario (PEF) 2024/2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti che garantisca per l’anno 2024 la copertura integrale del costo del servizio di igiene ambientale quantificato nel suddetto Piano Finanziario in complessivi Euro 51.135,00;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 652, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori

ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...”;

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...”;
- il comma 654, a mente del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...”;
- il comma 683, a mente del quale “... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

VISTO:

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”;

VISTO l'art.38 bis del D.L. 124/2019, legge di conversione n. 157 del 19/12/2019 e il D.M. del 1 luglio 2020 con cui il Ministero dell'Economia che fissa i criteri e le modalità del riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione d'igiene dell'ambiente (TEFA);

CONSIDERATO che la spesa prevista dal Piano Economico Finanziario dovrà essere interamente coperta dalle entrate della TARI;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la proiezione tariffaria 2024 (allegato “A”) elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%, prevedendo una ripartizione del 95.60 % a carico delle utenze domestiche e del 4.40 % a carico delle utenze non domestiche;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dell'integrazione dei PEF approvati e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

RITENUTO necessario pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sono quelle riportate nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine definito dalla legge che limitatamente all'anno 2020, a causa delle proroghe e rinvii normativi, originati dall'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19, è stato differito al 16 novembre (vedi l' [art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall' art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020 [n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#)) e comunque si farà riferimento ai termini di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.01.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 – triennio 2024/2026, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO:

- il d.lgs. 267/2000 e la legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n 9, n.1 consigliere astenuto (Gozzetti R.) nessun contrario espressi per alzata di mano da 10 consiglieri presenti e aventi diritto al voto;

DELIBERA

- a) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
- b) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2024 riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- c) di dare atto che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenze e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0.10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- d) di dare atto che le suddette tariffe hanno decorrenza di efficacia dal 1 gennaio 2024.

- e) di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine definito dalla legge.
- f) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione d'igiene dell'ambiente (TEFA) così come definito dalla normativa e dai criteri descritti in premessa.
- g) di dare inoltre atto, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D. Lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.1199/1971.

Successivamente, il consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere entro il termine di legge (30/04/2024), Con voti favorevoli n. 9, n. 1 consigliere contrario (Gozzetti R.)_ ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da 10 consiglieri presenti e aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL Sindaco
F.to Pace Davide**

**IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ferro Valeria**

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(registro pubblicazioni nr. 109)**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata sul sito internet istituzionale comunale, come prescritto dall'art.32, comma 1, della legge 69/2009, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Valvestino, li 31-05-2024

**IL Responsabile del servizio
F.to Davide Pace**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ❑ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 24-04-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Valvestino, li 31-05-2024

**IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valeria Ferro**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Valvestino, li 31-05-2024

**IL Responsabile del Servizio
(Davide Pace)**